

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 2864-A

## RELAZIONE DELLA 11<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE (LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE)

(RELATORE MONTAGNINO)

Comunicata alla Presidenza il 17 dicembre 1997

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 3 novembre 1997,  
n. 375, recante disposizioni urgenti in tema di trattamenti  
pensionistici anticipati

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri  
dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale  
e dal Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 NOVEMBRE 1997

---

**INDICE**

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
- della 1 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	4
- della 5 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	4
Emendamenti proposti dalla Commissione .....	»	5
Disegno di legge .....	»	6
Decreto-legge .....	»	7

ONOREVOLI SENATORI. - Il decreto-legge n. 375, del quale si sottopone all'Assemblea il disegno di legge di conversione, introduce una misura temporanea di blocco dei pensionamenti anticipati di anzianità, diretta ad evitare che, nelle more dell'*iter* parlamentare della riforma pensionistica proposta dal Governo, si determini un massiccio ricorso al collocamento anticipato in quiescenza da parte di lavoratori interessati a sottrarsi all'applicazione del nuovo regime pensionistico.

In tali condizioni, l'articolo 1 del decreto-legge sospende, fino all'entrata in vigore dei provvedimenti finanziari per il 1998 - nell'ambito dei quali le pensioni di anzianità troveranno una nuova disciplina - l'efficacia di ogni previsione di fonte normativa, regolamentare o contrattuale che consenta il diritto all'accesso ai trattamenti pensionistici di anzianità prima del raggiungimento dell'età pensionabile o dell'età di cessazione dal servizio prevista dai singoli ordinamenti.

Viene peraltro fatta salva la posizione di quei lavoratori per i quali si sia già verificata l'estinzione del rapporto di lavoro prima della data di entrata in vigore del decreto-legge (3 novembre 1997).

Infine, è data facoltà ai pubblici dipendenti le cui dimissioni siano state accettate, prima della stessa data del 3 novembre 1997, dall'amministrazione di appartenenza, di revocarle, e di essere quindi riammessi in servizio a domanda.

Nel corso dell'esame da parte della Commissione, è emerso come il ricorso al blocco dei pensionamenti di anzianità, pur risultando certamente penalizzante per molti lavoratori, rappresenti di fatto una soluzione obbligata in una situazione, come l'attuale, in cui sono in fase avanzata di definizione da parte del Parlamento significative modifiche dell'attuale regime pensionistico. Si è

tuttavia richiamata la necessità di individuare meccanismi che, senza compromettere l'obiettivo di un riequilibrio della spesa previdenziale, siano il più possibile rispettosi dei diritti e delle legittime aspettative dei lavoratori, e in specie di quelli che si trovano in condizione di maggiore debolezza.

In tale prospettiva, la Commissione ha approvato due proposte emendative, entrambe riferite all'articolo 1 del decreto-legge.

La prima (emendamento 1.10) tende ad escludere dall'applicazione del blocco, in aggiunta ai lavoratori il cui rapporto di lavoro era già estinto alla data di entrata in vigore del decreto-legge, quelli che, alla stessa data, potevano far valere almeno quaranta anni di anzianità contributiva.

La seconda proposta emendativa approvata dalla Commissione (emendamento 1.3 nuovo testo) è diretta a salvaguardare il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro di quei lavoratori privati che, avendo in corso, alla data del 3 novembre 1997, il periodo di preavviso in quanto in possesso dei requisiti previgenti per avere diritto alla pensione di anzianità, potrebbero diversamente trovarsi sprovvisti di ogni fonte di sostentamento, non avendo più titolo alla remunerazione, in quanto non più in servizio, e vedendosi al contempo precluso, fino alla maturazione dei nuovi requisiti, l'accesso alla pensione.

Nei confronti di tali lavoratori, il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, alla stregua dell'emendamento in questione, sarebbe così destinato a permanere fino all'accesso al pensionamento con i nuovi requisiti.

Con tali proposte di modifica, la Commissione raccomanda all'Assemblea la conversione in legge del decreto-legge n. 375.

MONTAGNINO, *relatore*

**PARERE DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: BESOSTRI)

19 novembre 1997

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, osservando che il termine di vigenza delle disposizioni recate dal decreto-legge, riferito all'entrata in vigore delle leggi finanziaria e collegata, determina un margine di incertezza che dovrebbe essere colmato con l'ulteriore previsione di un termine a data fissa.

---

---

**PARERE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: COVIELLO)

18 novembre 1997

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo del disegno di legge ed i relativi emendamenti, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta sul testo del decreto-legge e parere contrario sugli emendamenti 1.1, 1.3, 1.4 e 1.5.

**EMENDAMENTI PROPOSTI DALLA COMMISSIONE**

al testo del decreto-legge

**Art. 1.**

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «del rapporto di lavoro», inserire le seguenti: «; non si applica altresì ai soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano conseguito almeno quaranta anni di anzianità contributiva».*

**1.10**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Per i lavoratori privati che risultino avere in corso, alla data del 3 novembre 1997, il periodo di preavviso, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni al momento vigenti per avere diritto alla pensione di anzianità, il rapporto di lavoro in corso permane fino all'accesso al pensionamento».

**1.3** (Nuovo testo)

## **DISEGNO DI LEGGE**

### Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 3 novembre 1997, n. 375, recante disposizioni urgenti in tema di trattamenti pensionistici anticipati.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Decreto-legge 3 novembre 1997, n. 375, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 3 novembre 1997.*

## **Disposizioni urgenti in tema di trattamenti pensionistici anticipati**

### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di evitare che, nelle more della definizione della riforma pensionistica da parte del Parlamento, si verifichi un massiccio ricorso al pensionamento anticipato, con ciò vanificando gli obiettivi della stessa riforma;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 novembre 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

#### Articolo 1.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino a quella di entrata in vigore della legge finanziaria per il 1998 e della legge ad essa collegata, recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, è sospesa l'applicazione di ogni disposizione di legge, di regolamento e di accordi collettivi che preveda il diritto, con decorrenza nel periodo sopraindicato, a trattamenti pensionistici di anzianità anticipati rispetto all'età pensionabile o all'età prevista per la cessazione dal servizio in base ai singoli ordinamenti. La disposizione di cui al presente comma non si applica ai lavoratori per i quali, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia intervenuta l'estinzione del rapporto di lavoro. I pubblici dipendenti le cui dimissioni siano stata, anteriormente alla stessa data, accettate dall'amministrazione possono revocarle e sono, comunque, riammessi in servizio a domanda.

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 novembre 1997.

SCÀLFARO

PRODI - TREU - CIAMPI

Visto, *il Guardasigilli*: FLICK